



Comune di Marcon



## **Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE “AIRONE”**

### **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E ORGANIZZATIVO**

**IN VIGORE DAL 10/06/2021**

Approvato dall'Assemblea con Verbale n° 2 del 10/06/2021

**Parzialmente rivisti gli articoli:**

**2, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 28, 29, 35, 38, 55, 68, 75;**

**Corretti refusi di stampa agli articoli:**

**59 e 60**

# **Regolamento di Attuazione e Organizzativo**

*(a norma degli Artt. 2 e 33 dello Statuto)*

## ***Indice***

<b>Capitolo 1 – AMMISSIONE</b>
<b>Capitolo 2 – IL VOLONTARIO</b>
<b>Capitolo 3 – LE NOMINE – LE ELEZIONI</b>
<b>Capitolo 4 – REVISORI DEI CONTI</b>
<b>Capitolo 5 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>
<b>Capitolo 6 – L’ASSEMBLEA</b>
<b>Capitolo 7 – ATTIVITA’</b>
<b>Capitolo 8 – IL SERVIZIO</b>
<b>Capitolo 9 – I RESPONSABILI DEL SERVIZIO</b>
<b>Capitolo 10 – SQUADRA, L’USCITA PER L’INTERVENTO</b>
<b>Capitolo 11 – LA DISCIPLINA</b>
<b>Capitolo 12 – IL “GRUPPO GIOVANILE”</b>
<b>Capitolo 13 – CONTATTI ISTITUZIONALI E SOCIAL NETWORK</b>
<b>Capitolo 14 – SIMBOLOGIA</b>
<b>Capitolo 15 – I RICONOSCIMENTI</b>
<b>Capitolo 16 – MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E ORGANIZZATIVO</b>
<b>Capitolo 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>

## **CAPITOLO 1**

### **AMMISSIONE**

#### **Art. 1**

*(Domanda di Ammissione)*

Per la continuità, gli scopi, l'efficienza ed il miglioramento dei servizi prefissati dell'Organizzazione di Volontariato si accettano domande di iscrizione di persone di entrambi i sessi, senza distinzione di razza o appartenenza religiosa nel numero massimo prefissato a 30 unità, di cui uno riservato all'eventuale prosecuzione di un membro del "Gruppo Giovanile" che abbia dimostrato comprovato interessamento e capacità. Qualora i membri del "Gruppo Giovanile" fossero più di uno, con tali requisiti, hanno diritto di priorità d'iscrizione, se l'aliquota massima fosse già raggiunta, solo in questo ed esclusivo caso, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo si può elevare tale soglia a 32 unità, ai fini di integrare i più giovani nello spirito di solidarietà e volontariato.

Le domande d'iscrizione all'Organizzazione di Volontariato saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che se ne riserva l'accettazione.

#### **Art. 2**

*(Accoglimento Domanda d'Iscrizione)*

L'accoglimento delle domande è subordinato al compimento della maggiore età, al godimento dei diritti civili e all'inesistenza di condanne o di procedimenti penali in corso, ed avere una sana e robusta costituzione fisica eventualmente comprovata da certificazione medica rilasciata dallo SPISAL, o dal proprio medico curante o da un ente preposto alla certificazione.

#### **Art. 3**

*(Inidoneità)*

Il Volontario riconosciuto non idoneo potrà, in una fase successiva, ripresentare domanda per entrare nell'Organizzazione di Volontariato.

## **CAPITOLO 2 IL VOLONTARIO**

### **Art. 4**

(Categorie)

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- **«Aspiranti»**: sono Soci Aspiranti tutti coloro che, avendo fatto domanda di iscrizione, sono stati accettati perché in possesso dei requisiti.

Lo stato di prova dura fino all'espletamento del corso base o al più a sei mesi dalla data d'iscrizione.

Al termine di tali scadenze se non vi sono mozioni contrarie da parte dal Consiglio Direttivo il socio diverrà Operativo.

- **«Operativi»**: divengono Soci Operativi tutti coloro per i quali siano decorsi i termini di quanto previsto dal precedente capoverso o provengano da Organizzazioni di Volontariato con le medesime affinità e comprovata esperienza.
- **«Sostenitori od Onorari»**: possono essere persone fisiche, autorità o enti che abbiano procurato all'Organizzazione di Volontariato benefici o vantaggi.

### **Art . 5**

(Soci Aspiranti)

Il Volontario nella categoria dei "*Soci Aspiranti*", sarà inserito nel "Libro degli Associati" a norma dell'art. 6 del vigente Statuto, dopo l'accettazione formalizzata con apposito verbale del Direttivo che rilascerà contestualmente il tesserino di appartenenza.

Pertanto per quanto previsto dall'art. 7 del vigente Statuto al capoverso 3 punto 5 il periodo di tre mesi decorre dalla data di redazione del verbale di accettazione del "*Socio Aspirante*".

Il Volontario nella categoria dei "*Soci Aspiranti*" non è tenuto a corrispondere la quota associativa nei primi tre mesi (conteggiati a partire da quanto stabilito dal primo capoverso del presente articolo); se il termine prescritto di tre mesi scade dopo il trenta giugno la quota sarà corrisposta l'anno successivo.

(Soci)

In caso di cessazione dell'attività o della perdita della qualifica di Socio il Volontario dovrà obbligatoriamente restituire il tesserino rilasciatogli.

**Art. 6**

*(Assicurazione, Indumenti e D.P.I.)*

Il Volontario è assicurato a carico dell'Organizzazione di Volontariato a norma dell'Art. 28 del vigente Statuto.

Trascorsi 6 mesi dalla sua iscrizione o abbia nel frattempo superato con esito positivo il corso base per Volontari di Protezione Civile, al Volontario a carico dell'Organizzazione di Volontariato, vengono forniti i capi d'abbigliamento essenziali previsti e i D.P.I. necessari allo svolgimento dell'attività.

In base ai fondi a disposizione, l'Organizzazione di Volontariato potrà fornire una tantum capi o accessori facoltativi.

Per i capi d'abbigliamento non espressamente previsti nella fornitura o complementari, compatibili con le norme vigenti di cui il Volontario vorrà dotarsi, saranno a suo totale carico.

**Art. 7**

*(Il Volontario)*

Il Volontario svolge l'attività di Protezione Civile, (comprese le attività addestrative) nei casi di calamità, e su richiesta delle autorità e degli enti di competenza, prestando servizio diurno e/o notturno, feriale e/o festivo a seconda delle esigenze dell'Organizzazione di Volontariato, per rendere un servizio più efficiente e più rispondente alle esigenze dei cittadini senza percepire e pretendere alcun compenso.

Il Volontario che non svolge attività operativa può partecipare alla vita associativa affinché si possa diffondere il senso di solidarietà comune attraverso forme di aggregazione con la popolazione attorno a particolari iniziative o problemi.

Il Volontario deve godere di buona salute e a richiesta del Consiglio Direttivo, dovrà fornire, certificato medico rilasciato dallo SPISAL o dal proprio medico curante o da un ente preposto alla certificazione, dove si attestino i requisiti richiesti. Dovrà inoltre essere sempre in possesso dei requisiti morali.

**Art. 8**

*(Il Volontario)*

Il Volontario che per qualsiasi motivo sia stato espulso dall'Organizzazione di Volontariato non potrà più farne parte.

**Art. 9**

*(Il Volontario)*

Il comportamento del Volontario deve essere rispettoso e privo di atteggiamenti lesivi per l'Organizzazione di Volontariato nei confronti di chicchessia, durante il servizio, in sede, presso qualunque istituto.

**Art. 10**

*(Il Volontario)*

Il Volontario nello svolgere il suo compito deve dare un fattivo aiuto al personale professionale senza sostituirsi nelle sue mansioni, senza prendere iniziative tecnico-operative che non gli competono.

**Art. 11**

*(Il Volontario)*

Il Volontario resterà in servizio attivo fintantoché le sue condizioni fisiche e morali glielo consentiranno, comunque non oltre il 70° anno di età: tramite delibera del Consiglio Direttivo, i Volontari cessati dal servizio attivo per raggiunti limiti di età o per mancanza dei requisiti fisici possono essere nominati Soci Onorari e continuare a svolgere servizio non operativo all'interno dell'Organizzazione di Volontariato, gli sarà comunque garantita la copertura assicurativa nell'ambito delle sue prestazioni. Al Socio Onorario in quanto cessato dal servizio attivo/operativo non spetta alcun capo d'abbigliamento e non è tenuto al versamento della quota associativa.

Per i Volontari in servizio attivo, si farà inoltre riferimento per l'età d'impiego, ai singoli Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) predisposti inerenti all'attività da svolgere.

Il Volontario non potrà far parte di altra Associazione o Gruppo che abbia le stesse medesime finalità o campi di intervento.

**Art.12**

*(Sanzioni Disciplinari)*

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- richiamo scritto;
- sospensione a tempo determinato (massimo 6 mesi);
- espulsione.

Le sanzioni di cui sopra possono essere applicate senza seguire necessariamente la scaletta in cui sono indicate.

### **Art. 13**

*(Commissione di Disciplina)*

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a comminare le sanzioni disciplinari quali richiamo scritto, sospensione e espulsione.

### **Art. 14**

*(Atti Disciplinari)*

Tutti gli atti per questioni disciplinari devono essere comunicati per iscritto al Volontario notificandogli l'avvio del procedimento a suo carico.

Entro cinque giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento il Volontario ha facoltà di richiedere audizione inerente ai fatti contestatigli.

I provvedimenti adottati saranno altresì notificati per iscritto a mezzo raccomandata r.r. o mailpec.

Il Socio soggetto a provvedimenti disciplinari può presentare appello al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

### **Art. 15**

*(Perdita della qualifica di associato)*

Il Volontario che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento di Attuazione e Organizzativo può essere sottoposto a richiamo scritto, sospensione fino ad un massimo sei mesi e, nei casi più gravi, all'espulsione dall'Organizzazione di Volontariato.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

É tuttavia da tener presente che la qualifica di Socio, di qualsiasi categoria, si perde, solo per motivi molto gravi che includono, ma non sono limitati a:

- il mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea;
- le dimissioni esplicite dell'interessato (da notificare per iscritto, via mail o tramite App di messaggistica al Consiglio Direttivo);
- l'inosservanza dei fini istituzionali dell'Organizzazione di Volontariato, delle disposizioni del vigente Statuto e/o del Regolamento di Attuazione e Organizzativo e delle delibere associative;
- un comportamento lesivo all'immagine dell'Organizzazione di Volontariato;
- la non ottemperanza delle disposizioni di legge in generale e in materia di Volontariato in particolare.

Nel caso il provvedimento di espulsione riguardi il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo subentrerà il primo dei non eletti.

Al Socio che a qualsiasi titolo non faccia più parte dell'Associazione nulla è più dovuto e nulla può più chiedere; in caso di motivate richieste pervenute, successivamente, esclusivamente per iscritto, sarà facoltà dell'organo Direttivo valutarle e darne eventuale evasione.



## **CAPITOLO 3**

### **LE NOMINE – LE ELEZIONI**

#### **Art. 16**

*(Candidature)*

Consiglio Direttivo

- I Volontari che siano iscritti da più di tre anni e siano compresi nei Soci Operativi potranno apporre la loro candidatura scrivendo il proprio nome sull'apposito elenco affisso all'Albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Revisori dei Conti - Collegio dei Probiviri

- I Volontari che siano iscritti da più di un anno e siano compresi nei Soci Operativi potranno apporre le loro candidature scrivendo il proprio nome sugli appositi elenchi affissi all'Albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Volontario che si candiderà per il Consiglio Direttivo non potrà candidarsi per altre cariche Associative poiché incompatibili; mentre non vi è incompatibilità tra le cariche di Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, per tanto il medesimo Volontario potrà figurare su entrambi gli elenchi ed avere, se eletto, doppio incarico. L'incarico di Revisore dei Conti potrà anche essere ricoperto da Soci o Presidenti Onorario, per norma di legge, anche da persone estranee all'Associazione che in questo caso presteranno la loro opera del tutto gratuita.

#### **Art. 17**

*(Votazioni)*

Prima che abbiano inizio le operazioni di voto, viene istituita la Commissione Elettorale composta di 4 Volontari scelti tra i presenti i quali si attribuiranno la carica di: Presidente, Segretario e due Scrutatori.

Le elezioni avverranno tramite votazione segreta, ogni Volontario potrà esprimere un massimo di:

- 4 preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- 2 per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2 per il Collegio dei Probiviri.

**Art. 18**

*(Scrutinio)*

Lo scrutinio viene effettuato in presenza dei Volontari dalla Commissione Elettorale che redigerà un apposito verbale di scrutinio.

I componenti deputati alla carica del Consiglio Direttivo, entro sette giorni si riuniranno per assegnare gli incarichi di Presidente, vice Presidente, Segretario, Cassiere, Responsabile Operativo redigendo apposito verbale, e dandone comunicazione ai Soci anche mezzo Mail, o App di messaggistica.

Analogo iter, effettueranno anche, gli eletti ai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Nel caso due o più Volontari risultassero pari merito con i voti, a prescindere dalla lista di iscrizione, si darà precedenza, nello stillare la graduatoria, all'anzianità di iscrizione all'Associazione.

**Art. 19**

*(Durata Cariche)*

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

**Art. 20**

*(Dimissioni Carica)*

Nel caso in cui un Volontario dia le dimissioni dalla Carica Associativa ricoperta o si dimetta quale Socio e non vi siano sostituti tra i primi non eletti verrà indetta una assemblea ordinaria nella quale si provvederà ad eleggere con le modalità di cui agli Artt. 16, 17 e 18 del presente Documento di Attuazione e Organizzativo un nuovo membro per la carica mancante.

**Art. 21**

*(Compiti delle Cariche del Consiglio Direttivo)*

Il Presidente rappresenta l'Organizzazione di Volontariato ed assolve ai compiti così come disposto dall'art. 16 del vigente Statuto.

Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Segretario supporta le attività che si svolgono in ufficio, quali, ma non esaustive, redazione dei verbali, gestione degli archivi e dei documenti.

Il Cassiere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Organizzazione di Volontariato, e ne tiene la contabilità, secondo le normative vigenti.

Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il Bilancio Finanziario Annuale.

Il Responsabile Operativo ha il compito di gestire il patrimonio tecnico dell'Organizzazione di Volontariato.

**Art. 22**

*(Presidente "Onorario")*

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare il "Presidente Onorario".

Tale nomina deve essere considerata una carica onorifica che può essere concessa ad un ex Presidente in seguito a particolari benemerienze acquisite nello svolgere la funzione presidenziale.

Dura fino a che è in vita l'Organizzazione di Volontariato.

Il "Presidente Onorario" può presenziare attivamente alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipando attivamente alle discussioni ma nel cui ambito non ha diritto di voto.

## **CAPITOLO 4**

### **REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 23**

*(poteri e funzioni Collegio dei Revisori dei Conti)*

Le verifiche che il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà effettuare sono:

- verifiche contabili;
- verifiche statutarie;
- verifiche fiscali;
- verifiche finanziarie e del patrimonio.

#### ***Verifiche contabili***

Le verifiche contabili sono volte ad accertare che l'Organizzazione di Volontariato consti di una regolare contabilità secondo quanto disposto dalla legge, che vi sia corrispondenza dei dati in bilancio con quelli derivanti dai libri contabili (tenuti anche a mezzo software).

Infine, il controllo contabile è volto a verificare che il bilancio esprima in modo veritiero e corretto la situazione, patrimoniale, economica e finanziaria dell'Organizzazione di Volontariato.

#### ***Verifiche statutarie***

Le verifiche statutarie sono essenzialmente volte ad appurare che l'Organizzazione di Volontariato persegua le finalità sociali previste nello Statuto relativamente alle spese; che le azioni poste in essere siano congrue al raggiungimento di tali fini.

#### ***Verifiche fiscali***

Accertare che l'Organizzazione di Volontariato rispetti quanto stabilito dalla normativa fiscale. Occorre quindi verificare che l'Organizzazione di Volontariato svolga effettivamente delle attività non lucrative.

#### ***Verifiche finanziarie e del patrimonio***

Il Collegio dei Revisori deve verificare la consistenza di cassa, nonché il grado complessivo di continuità finanziaria. Accanto alle verifiche finanziarie, il Revisore deve accertare l'esistenza del patrimonio, la sua consistenza e la sua destinazione ai fini statutari.

#### ***Altre verifiche***

I Revisori devono, inoltre, verificare, nel caso in cui vengano organizzate campagne pubbliche di raccolta fondi, che le medesime siano svolte in conformità a quanto stabilito dalla normativa.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo concordati e supportati dall'Organo Direttivo, a tal fine, contestualmente, possono chiedere

all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle attività dell'Organizzazione di Volontariato in generale o di singole operazioni o affari (nel senso, sempre, di attività, iniziative, progetti, ecc. senza scopo di lucro).

Al termine dell'ispezione o del controllo dovrà essere redatto un verbale con le risultanze dell'ispezione o del controllo.

**CAPITOLO 5**  
**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art.24**

*(Mansioni)*

Hanno il compito di deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci.

## **CAPITOLO 6**

### **L'ASSEMBLEA**

#### **Art. 25**

*(Assemblea Ordinaria)*

Per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria la modalità di avviso può avvenire a mezzo lettera raccomandata, consegna diretta al Volontario della convocazione previo firma per ricevuta, si potrà inoltre fare uso dei sistemi informatici come ad esempio e non esaustivi: Mail, SMS, WhatsApp ecc..., inoltre verrà affisso un comunicato nei luoghi sede dell'Organizzazione di Volontariato nei tempi previsti dall'Art. 11 del vigente Statuto.

Ciascun Socio può rappresentare con delega scritta un solo altro associato.

#### **Art. 26**

*(Assemblea Straordinaria)*

Per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria la modalità di avviso può avvenire a mezzo lettera raccomandata, consegna diretta al Volontario della convocazione previo firma per ricevuta, si potrà inoltre fare uso dei sistemi informatici come ad esempio e non esaustivi: Mail, SMS, WhatsApp ecc..., inoltre verrà affisso un comunicato nei luoghi sede dell'Organizzazione di Volontariato nei tempi previsti dall'Art. 11 dello Statuto.

Ciascun Socio può rappresentare con delega scritta un solo altro associato.

## **Capitolo 7**

### **ATTIVITA'**

#### **Art . 27**

*(Attivazione)*

L'attivazione dell'Organizzazione di Volontariato per attività ed interventi di rilievo locale, regionale e nazionale è disposta dalla competente autorità locale o regionale di Protezione Civile secondo quanto disposto dal seguente Art. 28 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo, sono previste anche forme di auto attivazione solo per possibili emergenze di livello locale là dove queste siano opportunamente previste in apposite convenzioni.

#### **Art. 28**

*(Tipologie di Rilievo Locale o Regionale)*

Casi particolari – specifiche tipologie di rilievo locale o regionale:

- Eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);
- Attività di ricerca persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e s.m.i. e in ambiente diverso da quello montano impervio.

#### **28.1 Eventi a rilevante impatto locale**

La presenza di eventi che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero alla scarsità o insufficienza di condizioni di sicurezza generali possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito l'impiego dell'Organizzazione di Volontariato, che potrà essere chiamata a svolgere i compiti ad essa affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

**L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione dell'Organizzazione di Volontariato.**



## **28.2 Eventi a rilevante impatto non locale**

L'attivazione dell'Organizzazione di Volontariato è disposta dalla competente autorità regionale di Protezione Civile.

## **28.3 La ricerca di persone disperse**

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni morfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificatamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, Art. 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 articolo 80, che ne indica le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

## **Art. 29**

L'attività del Volontario è gratuita e non può essere in alcun modo remunerata, neppure in modo indiretto, né dall'Organizzazione di Volontariato né dal beneficiario dell'attività (Art. 8 del vigente Statuto).

Come conseguenza della gratuità la qualità di Volontario è incompatibile con l'eventuale rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato.

Il Volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata.

### **Non sono ammessi rimborsi a forfait.**

Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dal Volontario mediante presentazione degli scontrini o autocertificazione solamente per i pasti (pranzo e cena), nel limite di complessivi € 30,00 giornalieri; se il Volontario è in missione, ovvero al di fuori del territorio locale, l'importo giornaliero complessivo è elevato a € 44,00. Altri rimborsi quali ad esempio, ma non limitati a colazioni, coffe break, spuntini ecc... devono essere prima concordati e autorizzati dal Presidente. *(l'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e, all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata. In mancanza la legge prevede sanzioni penali.)*

### **Art. 30**

*(servizi di polizia stradale)*

Aggiornamento alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n° 32320 del 24 giugno 2016

L'Organizzazione di Volontariato **non può** svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'Art. 11 del Codice della Strada.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere **a), b) ed e)** dell'Art. 11 del Codice della Strada **è vietato** all'Organizzazione di Volontariato qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.

Le funzioni di supporto che i Volontari possono essere chiamati a svolgere **consistono unicamente** nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio, nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai Volontari e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare l'Organizzazione di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potrà intervenire esclusivamente a supporto **e non in sostituzione** delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118), **è tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata.**

### **Art. 31**

*(Manifestazioni Pubbliche)*

Aggiornamento alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n° 45427 del 06 agosto 2018

Ai sensi dell'Art. 16 del Codice della Protezione Civile (D.l.gs n. 1/2018) non rientrano nell'azione di Protezione Civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc.. **In caso di manifestazioni pubbliche genericamente intese, l'impiego dell'Organizzazione di Volontariato può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione,** senza mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'intervento dell'Organizzazione di Volontariato nelle manifestazioni pubbliche si può espletare nelle due diverse modalità descritte di seguito, nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018.

### **31.1 Partecipazione dell'Organizzazione di Volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile**

Eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione dell'Organizzazione di Volontariato, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di "eventi a rilevante impatto locale", ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'Art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei Volontari.

In particolare, l'eventuale partecipazione dei Volontari ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di Protezione Civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva - alla quale si rinvia integralmente - sia per quanto riguarda l'iter di individuazione dell'evento quale "evento a rilevante impatto locale", sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso dell'Organizzazione di Volontariato, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.

L'individuazione degli scenari di rischio di Protezione Civile e dei compiti in essi svolti dai Volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 12 gennaio 2012. Tali scenari rappresentano gli unici contesti di Protezione Civile in cui il Volontario può essere legittimamente chiamato ad operare.

### **31.2 Attività che possono essere svolte dall'Organizzazione di Volontariato**

Le attività che l'Organizzazione di Volontariato può garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

### **31.3 Attività che non possono essere svolte dall'Organizzazione di Volontariato**

Nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il Volontario non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di Protezione Civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (Art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'Art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'Art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009;
- servizi di vigilanza ed osservazione;
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche;
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio;
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Al Volontario è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del Volontario sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24.06.2016, è vietato ai Volontari l'uso di palette dirigi-traffico.

Qualora all'Organizzazione di Volontariato venisse richiesta, da parte del soggetto organizzatore dell'evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, questi è di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

## **Capitolo 8**

### **IL SERVIZIO**

#### **Art. 32**

*(Presenza)*

Il Volontario deve prestare un minimo di presenza, (*quantificabile in una volta al mese*) per garantire le attività programmate dell'Organizzazione di Volontariato.

#### **Art. 33**

*(Servizio)*

Durante il servizio il Volontario dovrà indossare una divisa completa, ed in ordine.

Dovrà stazionare nei locali adibiti a posto di chiamata, ed essere sempre presente, pronto alla partenza con il mezzo e l'eventuale attrezzatura per l'intervento in breve tempo, avendo cura di quanto assegnatogli.

Il Volontario una volta accettata l'assegnazione dell'incarico, compie il suo dovere con un impegno morale ben preciso per assicurare la massima continuità del servizio stesso e secondo le norme dei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) predisposti.

#### **Art. 34**

*(Servizio)*

Il Volontario in caso d'impossibilità dello svolgimento del servizio è tenuto ad avvisare per tempo la sede; giustificare la sua assenza consentendo la sostituzione; è inoltre tenuto a segnalare eventuali ritardi onde permettere di provvedere in merito.

#### **Art. 35**

*(Servizio)*

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate in emergenza o in esercitazione, il Volontario verrà richiamato per iscritto, per le modalità del richiamo si potrà fare uso dei sistemi informatici come ad esempio e non esaustivi: Mail, o App di messaggistica; qualora tale situazione dovesse ripetersi, verranno presi i provvedimenti previsti negli Artt. 14 e 15 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

### **Art. 36**

*(Sospensiva)*

Il Volontario che, per ragioni di studio, lavoro o familiari, non può impegnarsi in casi di emergenza, attività programmate, esercitazioni, può chiedere di essere messo in sospensiva per un limite cumulativo massimo di 3 mesi una volta l'anno comunicandolo per iscritto anche a mezzo mail al Consiglio Direttivo. Eccezioni a questa regola verranno concordate, sempre per iscritto, di volta in volta con il Consiglio Direttivo che ne valuterà l'eccezionalità.

### **Art. 37**

*(Dimissioni d'Ufficio)*

Un'assenza immotivata, senza la sospensiva dal servizio, superiore ai 3 mesi dà facoltà al Consiglio Direttivo, valutato il caso, di dimettere d'ufficio il Volontario che viola così quanto contemplato dal precedente articolo del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

Le dimissioni d'ufficio non sono ritenute provvedimento disciplinare e pertanto non preclude ad un eventuale rientro nell'Organizzazione di Volontariato.

### **Art. 38**

*(Malattia)*

I Volontari in malattia rimangono esclusi dal servizio fino a cura ultimata. Qualora questa presumesse una inabilità, anche temporale, il Consiglio Direttivo potrà richiedere al Volontario certificato medico dello SPISAL o del proprio medico curante o da un ente preposto alla certificazione, che ne attesti la buona salute prima del rientro ai ruoli operativi.

### **Art. 39**

*(Divieti)*

Ai Volontari è fatto **assoluto divieto** di portare in sede e in servizio, armi di qualsiasi genere.

E fatto **assoluto divieto**, in caso di emergenza o attività addestrative assumere sostanze alcoliche (D.Lgs. 81/08 allegato IV, Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.11.3.2 - [*Si definiscono attività di lavoro tutte le attività che vedono coinvolti i volontari in contesto ufficiale (esercitazioni, manifestazioni, emergenze), con o senza attivazioni*]).

In sede e all'interno dei mezzi è fatto **assoluto divieto** di fumare.

**Art. 40**

*(Dovere Morale)*

In caso di pubbliche calamità ogni Volontario ha il dovere morale di mettersi a disposizione, se nel caso accorrere in sede per prestare la propria opera di Protezione Civile, fatto salvo che anch'essi non sia colpito dalla calamità stessa.

**Art. 41**

*(Effetti Disciplinari)*

I Volontari, non allertati, quando si trovano in sede, agli effetti disciplinari, è come se fossero in servizio; dovranno pertanto comportarsi con educazione e compostezza lasciando la più completa operatività ai Volontari in servizio e senza sostituirsi a questi nel servizio, eccetto che in particolari casi di emergenza, (indisponibilità del personale in quel momento in servizio, malori improvvisi o momentanea assenza giustificata).

**Art. 42**

*(Controversie tra Volontari)*

I Volontari in servizio non dovranno mai apostrofarsi reciprocamente in presenza di estranei, se necessario, eventuali chiarimenti saranno possibili solamente al rientro in sede, e questo per evitare spiacevoli discussioni in presenza di persone non appartenenti all'Organizzazione di Volontariato.

Eventuali controversie vanno segnalate al Capo Squadra, o a un membro del Consiglio Direttivo che provvederà in merito.

**Art.43**

*(Beni e Modulistica)*

E' dovere di ogni Volontario conservare con cura tutti i beni dell'Organizzazione di Volontariato e custodire ciò che gli viene dato in consegna.

E' tenuto a compilare in modo esauriente i fogli di viaggio e di intervento, con tutti i dati richiesti.

Alla ripetuta inosservanza di questa disposizione il Volontario verrà richiamato per iscritto, qualora tale situazione dovesse ripetersi, verranno presi i provvedimenti previsti dagli Artt. 14 e 15 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

**Art. 44**

*(Compensi – Oblazioni)*

E' **fatto divieto** ai Volontari chiedere qualsiasi genere di compensi per le loro prestazioni.

Per qualsiasi offerta ad oblazione avuta, anche minima, dovrà essere rilasciata regolare ricevuta, e versata nella cassa dell'Organizzazione di Volontariato.

**Art. 45**

*(Incaricato di Pubblico Servizio)*

Il Volontario, in servizio, è considerato incaricato di pubblico servizio (*Art. 358 c.p.*) e deve perciò agire tenendo conto delle norme giuridiche a riguardo.

**Art. 46**

*(Privacy)*

Il Volontario è tenuto al segreto professionale, anche con altri Volontari.

**Art. 47**

*(Azioni d'Iniziativa)*

Il Volontario non deve intraprendere alcun atto senza consenso del Consiglio Direttivo o del proprio Capo Squadra, salvo nei casi di necessità od urgenza e qualora le capacità tecniche glielo permettano.



## **CAPITOLO 9**

### **I RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

#### **Art. 48**

*(Capi Squadra)*

Ai Volontari vengono preposti dei Capi Squadra, a cui spetta il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo, assicurando il completo funzionamento di tutti i servizi.

In mancanza di Capi Squadra, può essere attribuita tale funzione, dal Presidente o dal Responsabile Operativo al Volontario più anziano di servizio presente o al Volontario di comprovata esperienza in un settore specifico.

Tale nomina ha la durata temporale legata all'attività in essere sia emergenziale che addestrativa.

La partecipazione ai corsi organizzati per la formazione dei Capi Squadra è subordinata al reale fabbisogno da parte dell'Organizzazione di Volontariato, quantificabile nel rapporto di 1 a 5.

#### **Art. 49**

*(Mansioni Capi Squadra)*

Le mansioni dei Capi Squadra saranno di volta in volta stabilite dal Presidente, dal Responsabile Operativo e in mancanza di questi dal Capo Squadra più anziano di servizio.

I Capi Squadra pertanto risponderanno di persona per quanto di loro competenza.

#### **Art. 50**

*(Funzionamento dei Servizi)*

I Capi Squadra, avendo il compito di assicurare il funzionamento dei servizi dell'Organizzazione di Volontariato (*Art. 48 Regolamento di Attuazione e Organizzativo*) possono, anche senza convocazione, esporre alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali problematiche associative.

## **CAPITOLO 10**

### **SQUADRA, L'USCITA PER L'INTERVENTO**

#### **Art. 51**

(Squadra)

Il servizio deve essere svolto da una squadra composta da un minimo di due Volontari per ogni intervento, autista compreso.

#### **Art. 52**

*(Responsabile dell'Uscita)*

La responsabilità dell'uscita, durante il servizio, è affidata al Capo Squadra o in assenza al Volontario più anziano di servizio presente o al Volontario di comprovata esperienza in un settore specifico, il quale si prenderà cura del servizio, a meno che non partecipi nell'operazione un professionista, in questo caso la responsabilità sarà di quest'ultimo.

Il Volontario Responsabile dell'uscita deve verificare, prima dell'intervento che i componenti della squadra rispettino i dettami forniti dai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), leggendone copia, che siano muniti degli appositi Dispositivi Individuali di Protezione previsti dalla vigenti leggi in materia di antinfortunistica; la mancanza di uno solo dei Dispositivi Individuali di Protezione, se non immediatamente reperibili o qualsiasi ostantiva dettata dai DVR, vieterà l'impiego del componente della squadra in difetto, verificherà inoltre che il mezzo e o le attrezzature abbiano tutta la dotazione in ordine ed efficiente.

#### **Art. 53**

*(Modulistica Intervento)*

Il Volontario Responsabile dell'uscita ha il compito di redigere la *Scheda d'Intervento (a norma dell'Art. 43 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo)* sull'apposita modulistica e raccogliere l'eventuale oblazione *(con le modalità dell'Art. 44 del presente Documento di Attuazione e Organizzativo)*.

#### **Art. 54**

*(Tempistica d'Intervento)*

Il Volontario Responsabile dell'uscita agirà in maniera tale da rendere la squadra disponibile nel più breve tempo possibile, evitando negli itinerari soste o ritardi ingiustificati.

Al rientro provvederà a ripristinare subito l'operatività del mezzo e delle attrezzature impiegate segnalando eventuali guasti o rotture al Capo Squadra o al Responsabile Operativo.

## **Art. 55**

*(Autista)*

Il Volontario avente funzioni di autista spetta il compito prima di partire di controllare i livelli, (acqua e olio) e verificare visivamente che il mezzo non abbia anomalie compilando l'apposita *Check List*, dovrà inoltre compilare la *scheda d'uscita*, avendo cura di annotare la data di utilizzo, i Km di partenza, i Km di arrivo, la motivazione e indicare il proprio Cognome in Stampatello.

Prima del rientro, dovrà accertarsi che nel mezzo, prima di parcheggiarlo, vi sia il pieno di carburante, nel caso contrario provvederà al suo rifornimento.

## **Art. 56**

*(Attività extra-territoriale)*

Il Volontario che non ha frequentato il corso base di Protezione Civile teorico-pratico o avendolo frequentato ma non ha superato l'esame finale, per la vigente normativa **non può** essere impiegato in attività emergenziali extra-territoriali, mentre nulla vieta l'impiego per attività addestrative o di rappresentanza.

## **Art. 57**

*(Segnali Visivi ed Acustici)*

L'uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza.

L'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito nelle ipotesi di espletamento di servizi urgenti di Protezione Civile in situazioni di emergenza in cui le istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza stessa abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'Organizzazione di Volontariato per l'espletamento dei servizi urgenti di Protezione Civile mediante "attivazione" scritta.

In Particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l'utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi;

- nel primo caso il conducente del veicolo in caso di necessità **può non osservare** gli obblighi e i divieti e le limitazioni relative alla circolazione stradale;
- mentre nel secondo caso **ha l'obbligo di rispettare** tutte le norme comportamentali previste dal codice stesso.

Giova precisare che l'utilizzo congiunto della sirena e del lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose e pertanto è necessario che ogni manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

In caso di controlli da parte degli agenti di polizia stradale il conducente dovrà esibire l'attivazione scritta o in alternativa l'apposita dichiarazione compilata sul modello di *Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà* presente a bordo del mezzo  
L'uso improprio dei predetti dispositivi è regolato dalle vigenti leggi in materia penale e dal Codice della Strada.

**Art. 58**

*(Chiamata d'Intervento)*

I Volontari in servizio sono tenuti a rispondere e provvedere a qualsiasi chiamata d'intervento che ricevono, se le dotazioni in uso al momento lo consentono.

## **CAPITOLO 11**

### **LA DISCIPLINA**

#### **Art. 59**

*(Appropriamento indebito)*

Il Volontario, che si appropriasse indebitamente di oggetti, attrezzi, materiale o valori di proprietà dell'Organizzazione di Volontariato compreso il materiale di consumo verrà espulso dall'Organizzazione di Volontariato e tenuto alla rifusione dei danni o sarà denunciato a mezzo querela ai sensi dell'art 646 del codice penale.

Anche il Volontario dimissionario o espulso dall'Associazione è soggetto a quanto stabilito dal precedente capoverso.

#### **Art. 60**

*(Dolo)*

I Volontari che, per loro colpa, trascuratezza o inosservanza delle disposizioni in genere creino dei danni ai mezzi, alle attrezzature, ai beni in genere e o all'immagine dell'Organizzazione di Volontariato, ne dovranno rispondere rifondendo il danno causato.

#### **Art. 61**

*(Danneggiamenti)*

Eventuali danni ai mezzi e alle attrezzature dovranno essere tempestivamente comunicati ai Capi Squadra o al Responsabile Operativo (*Art. 54 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo*).

#### **Art. 62**

*(Perdita Appartenenza)*

Il Volontario che venisse espulso o cancellato dal registro dell'Organizzazione di Volontariato dovrà restituire i distintivi, la tessera e quanto altro consegnatoli dall'Organizzazione di Volontariato.

#### **Art. 63**

*(Sanzioni Disciplinari)*

Le infrazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari, contemplate dall'Art. 12 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo, devono intendersi per inosservanza degli articoli dello Statuto e del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo nonché per gravi inadempienze alle normative in vigore, alle circolari o disposizioni di servizio.

## **CAPITOLO 12**

### **“GRUPPO GIOVANILE”**

#### **Art. 64**

*(Costituzione)*

Il Consiglio Direttivo con l'assenso dell'Assemblea, può costituire un gruppo giovanile al fine di garantire i futuri reclutamenti e per fornire un addestramento preliminare, senza impieghi in servizi di Istituto.

Possono appartenere a tale gruppo i giovani che abbiano compiuto il 10° anno di età (o che comunque frequentino la classe I° media inferiore) e che non abbiano superato il 18° anno di età.

Il rappresentante legale del minore deve dare l'assenso alla partecipazione. Ai giovani non spetta il diritto di voto.

#### **Art. 65**

*(Finalità)*

Diffondere tra i più giovani lo spirito di solidarietà e volontariato, creare nuove basi per futuri Volontari fornendo loro un preliminare addestramento.

#### **Art. 66**

*(Domanda di Adesione)*

L'adesione al "Gruppo Giovanile" è gratuita, aperta prevalentemente ai residenti nel territorio comunale di Marcon, senza distinzione di razza o appartenenza religiosa, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente e da chi ne abbia la potestà nel numero massimo prefissato a 20 unità.

Le domande di adesione al "Gruppo Giovanile" saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che si riserva l'accettazione.

Il componente del "Gruppo Giovanile", viene iscritto nell'apposito registro informatico tenuto dall'Organizzazione di Volontariato.

Il componente del "Gruppo Giovanile" non è tenuto al pagamento della quota associativa.

**Art. 67**

*(Attività)*

Le attività del "Gruppo Giovanile" si svolgeranno prevalentemente nei periodi estivi al termine dell'anno scolastico e sino alla ripresa dello stesso, senza pregiudicare così la priorità allo studio.

Le attività saranno organizzate e gestite prevalentemente dall'eventuale responsabile del "Gruppo Giovanile" designato dal Consiglio Direttivo, il quale non potrà comunque agire di iniziativa ma a seguito di un programma condiviso e validato dal Consiglio Direttivo.

Le attività non saranno espressamente indirizzate alla sola tematica relativa alla Protezione Civile, alla pratica ed alla conoscenza delle attrezzature in uso all'Organizzazione di Volontariato, ma potranno anche essere attività ludiche, di studio e di svago; in queste ultime ipotesi al componente del "Gruppo Giovanile" potrà essere chiesto un contributo forfettario.

I componenti del "Gruppo Giovanile" sono coperti dalla stessa polizza assicurativa prevista per i Volontari.

**Art. 68**

*(Vestiaro e D.P.I.)*

Ai componenti del "Gruppo Giovanile" sarà fornita a cura dell'Organizzazione di Volontariato una tuta da lavoro, con colori diversi da quelli stabiliti dalla Regione Veneto per i Volontari di P.C., un tesserino di riconoscimento e saranno altresì forniti tutti i DPI atti a prevenire infortuni così come previsto per legge.

Ogni componente avrà l'onere di tenere con cura il materiale fornitogli.

**Art. 69**

*(Partecipazione Attività Istituzionali)*

Ai componenti del "Gruppo Giovanile" è concesso partecipare come osservatori nelle attività emergenziali all'interno del territorio comunale. E' altresì permessa l'attività di supporto ove questo non comporti problemi per l'incolumità fisica personale ed altrui (ad esempio: supporto sala operativa, supporto logistico ecc...) sempre e comunque sotto la supervisione di uno o più Volontari adulti.

I componenti del "Gruppo Giovanile" possono partecipare a manifestazioni e meeting divulgando così lo spirito di volontariato tra i giovani.

**Art. 70**

(Passaggio a *Soci Aspiranti*)

Al compimento del 18° anno di età, salvo diversa intenzione, compilando l'apposita domanda di iscrizione, diventano di diritto e a tutti gli effetti Soci Aspiranti, senza alcuna delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

**Art. 71**

(*Esclusione*)

L'esclusione dal "Gruppo Giovanile" avviene d'ufficio da parte del Consiglio Direttivo, sentito anche l'eventuale Responsabile del Gruppo quando ad esempio e non limitato a:

- il componente non partecipa senza giustificato motivo per almeno una stagione alle attività organizzate per il "Gruppo Giovanile";
- non abbia comportamenti consoni allo spirito del Gruppo;
- abbia comportamenti lesivi nei confronti di altri appartenenti o leda l'immagine dell'Organizzazione di Volontariato ecc...;



## **CAPITOLO 13**

### **CONTATTI ISTITUZIONALI E SOCIAL NETWORK**

#### **Art. 72**

*(Contatti Istituzionali)*

I contatti Istituzionali sono tenuti dal Presidente o in subordine da un componente del Direttivo, **è fatto divieto** al Volontario di prendere iniziative individuali o contatti personali con Istituzioni Pubbliche, altre Associazioni o Gruppi per questioni o materie di rilevanza per le finalità perseguite dell'Organizzazione di Volontariato, se non preventivamente autorizzato dal Presidente o in subordine da un componente del Direttivo, qualora tale situazione dovesse ripetersi, verranno presi i provvedimenti previsti negli Artt. 12, 13 e 63 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

#### **Art. 73**

*(Organi di Stampa)*

Le informazioni agli organi di stampa sono divulgate dal Presidente o in subordine da un componente del Direttivo, **è fatto divieto** al Volontario di divulgare informazioni o prendere contatti in modo individuale con gli organi di stampa se non preventivamente autorizzato dal Presidente o in subordine da un componente del Direttivo, qualora tale situazione dovesse ripetersi, verranno presi i provvedimenti previsti negli Artt. 12, 13 e 63 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

#### **Art. 74**

*(Social Network)*

E' organo ufficiale di informazione il/i solo/i sito/i web/Facebook all'uopo istituito/i.

La gestione dei Social Network sarà gestita in via esclusiva dal Presidente, in quanto per analogia si configurano le ipotesi dei precedenti Artt. 72 e 73 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

La gestione dei Social Network potrà essere curata da altro membro del Direttivo su delega del Presidente e **non potrà essere in alcun modo delegata agli Associati.**

**E' fatto divieto** al Volontario di pubblicare foto, video o altro materiale ed informazioni relative alle attività dell'Organizzazione di Volontariato attraverso siti web, Facebook, Twitter, Instagram WhatsApp etc..., qualora tale situazione dovesse ripetersi, verranno presi i provvedimenti previsti negli Artt. 12, 13 e 63 del presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

## **CAPITOLO 14**

### **SIMBOLOGIA**

#### **Art. 75**

*(Simbologia)*

Il tesserino di riconoscimento va applicato, (compatibilmente con la divisa fornita) sulla parte anteriore destra, il distintivo della Protezione Civile Nazionale va applicato sulla parte anteriore sinistra, il distintivo Nazionale (Tricolore) va applicato sulla parte alta della manica sinistra, il distintivo dell'Organizzazione di Volontariato va applicato sulla parte alta della manica destra, il cognome va applicato sulla parte anteriore sinistra e la specialità o la funzione va applicata sulla parte anteriore destra.

Il Volontario su autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo il quale dopo aver appurato i titoli necessari può autorizzare l'applicazione di distintivi di specialità per cui il Volontario abbia titolo.

Ogni altro distintivo o vessillo sono regolati a norma dell'art.32 dello Statuto.

## **CAPITOLO 15**

### **I RICONOSCIMENTI**

#### **Art. 76**

*(Riconoscimenti)*

L'Organizzazione di Volontariato conferirà, in forma solenne, attestazioni di merito o encomi ai Volontari che per meriti speciali si siano distinti; tali riconoscimenti possono essere concessi anche ai Soci Sostenitori ed Onorari.

## **CAPITOLO 16**

### **MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E ORGANIZZATIVO**

#### **Art. 77**

*(Proposte di Modifica)*

Proposte di modifica relative al Regolamento di Attuazione e Organizzativo (poiché le modifiche Statutarie possono solo essere suggerite o imposte da Enti Pubblici o di Controllo ad essi deputati) potranno essere formulate per iscritto da tutti i Soci Operativi, condivise e sottoscritte da almeno un terzo degli associati e consegnate al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 78**

*(Valutazione Proposte)*

Il Consiglio Direttivo esaminerà le proposte pervenute e, se ritenute valide, conformi alle leggi, allo Statuto e al presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo le esporrà all'Albo Sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'apposita Assemblea di cui al successivo Art. 79.

#### **Art. 79**

*(Modifiche)*

Qualsiasi modifica al presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo avverrà secondo le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto dagli Artt. 2 capoverso II° e 14 capoverso II° dello stesso, ovvero con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza dei 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto.

Se gli aventi diritto al voto risultassero in numero dispari, si conteggerà il 50%+1 per eccesso, ovvero, al numero pari immediatamente successivo.

Se la deliberazione dell'Assemblea non da parere favorevole alle proposte di modifica del presente Documento di Attuazione e Organizzativo, o parte di esse, queste non potranno più essere ripresentate.

Nel caso non si raggiunga il quorum necessario all'effettuazione dell'Assemblea Straordinaria, le proposte di modifica potranno essere ripresentate una seconda volta secondo le modalità previste dai su citati Artt. 77 e 78 e dal primo capoverso del presente Art. 79.

Nell'ipotesi che le due Assemblee andassero deserte o in alternativa non si raggiungesse il quorum necessario allo svolgimento, le proposte di modifica del presente Documento di Attuazione e Organizzativo non potranno più essere ripresentate.

Le modifiche al Documento di Attuazione e Organizzativo approvate dall'Assemblea saranno rese note attraverso pubblicazione all'Albo sociale.

## **CAPITOLO 17**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 80**

*(Beni -Mezzi - Attrezzature)*

I beni, i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Organizzazione di Volontariato o in comodato d'uso alla stessa, non possono essere usati o prestati ai Volontari o a privati che ne facciano richiesta per interessi propri o a fine di lucro.

#### **Art. 81**

*(Entrata in Vigore)*

Il presente Regolamento di Attuazione e Organizzativo entra in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 82**

*(Norme vigenti)*

Per quanto non previsto e normato dallo Statuto e dal presente Regolamento di attuazione e Organizzativo si rimanda alle norme vigenti in materia di Protezione Civile, Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Codice Penale e Civile, Circolari Ministeriali e Dipartimentali.